

REGOLAMENTO IN MATERIA DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

1. Premessa

Il presente regolamento disciplina la procedura in materia di operazioni concluse da B.E.E. TEAM spa (“B.E.E. TEAM” o la “Società”) con Parti Correlate così come definite al punto 1 dell’allegato 1 “Definizione di parte correlata e di operazioni fra parti correlate” del regolamento CONSOB del 12 marzo 2010 emesso ai sensi dell’art. 2391-bis c.c. nonché degli artt. 113-ter, 114, 115 e 154-ter del D. Lgs. 58/98.

Ai fini della presente Procedura il Regolamento Consob del 12 marzo 2010 conferma quindi che devono intendersi Parti Correlate i soggetti definiti tali dal Principio contabile internazionale IAS 24 già in vigore alla data di emissione della presente Procedura.

Al fine di dare concreta attuazione al regolamento Consob il Consiglio di Amministrazione di B.E.E. TEAM ha provveduto altresì a definire apposite procedure idonee a garantire ai Consiglieri un’informativa completa ed esauriente sulle Operazioni con Parti Correlate.

Ai fini della presente Procedura deve intendersi:

- per “Operazione Ordinaria”: l’operazione ricorrente, usuale o comunque rientrante nel normale corso degli affari della Società per tipologia, oggetto e modalità di determinazione del corrispettivo;
- per “Operazione a Condizioni di Mercato”: l’operazione conclusa a condizioni di mercato ovvero a condizioni conformi alla prassi negoziale normalmente seguita o comunque a condizioni non difformi da quelle praticate in operazioni simili;
- per “Operazione Infragruppo”: le operazioni concluse con società controllate, in via diretta o indiretta, da B.E.E. TEAM ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 58/1998 (“TUF”);
- per “Operazione Rilevante”: l’operazione la cui approvazione è riservata al Consiglio di Amministrazione.

2. Operazioni con Parti Correlate

2.1 Riserva di competenza al Consiglio di Amministrazione (Operazioni rilevanti).

2.1.1 Fermo restando quanto stabilito al successivo punto 2.1.2, sono riservate all’esame e all’approvazione del Consiglio di Amministrazione di B.E.E. TEAM le Operazioni con Parti Correlate, con esclusione delle: (i) operazioni ordinarie e a condizioni di mercato qualora il valore complessivo della singola operazione non sia superiore a Euro 1 milione; (ii) operazioni ordinarie a condizioni di mercato che siano

anche operazioni infragruppo qualora il valore complessivo della singola operazione non sia superiore a Euro1 milione.

Ai fini del calcolo del controvalore di cui ai precedenti punti (i) e (ii), deve farsi di regola riferimento a ciascuna singola operazione considerata; eccezionalmente, nel caso di operazioni che risultino strettamente e oggettivamente collegate nell'ambito di un medesimo disegno strategico o esecutivo, deve farsi riferimento al controvalore complessivo di tutte le operazioni collegate.

2.1.2 Sono in ogni caso riservate al Consiglio di Amministrazione:

- (i) le Operazioni con Parti Correlate che debbano formare oggetto di un documento informativo ai sensi delle applicabili disposizioni di legge o di regolamento, ivi incluso il documento informativo di cui all'art. 71-bis del Regolamento Emittenti;
- (ii) le Operazioni con Parti Correlate che consistono in accordi quadro per l'esecuzione di prestazioni nei confronti, o da parte, di B.E.E. TEAM;
- (iii) le Operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione non proporzionale, realizzate con parti correlate;
- (iv) le Operazioni con Parti Correlate che, pur non essendo riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente punto 2.1, rientrino nell'ambito delle deleghe di un Amministratore che sia portatore, con riferimento alla medesima operazione, di un interesse, anche solo potenziale o indiretto.

2.2. Procedura per le Operazioni con Parti Correlate riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

2.2.1 In relazione a ciascuna Operazione con Parti Correlate riservata al Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente punto 2.1, il Consiglio dovrà ricevere, a cura delle funzioni delegate, una informativa idonea, accompagnata dal parere consultivo del Comitato di Controllo che delibera con il parere determinante del Consigliere indipendente, atta a consentire un preventivo esame degli elementi essenziali dell'operazione medesima, con particolare riferimento ai seguenti elementi (congiuntamente, le "Informazioni Rilevanti"):

- caratteristiche generali dell'operazione (indicando in particolare: l'oggetto, le motivazioni, il corrispettivo e la tempistica dell'operazione, nonché la natura della correlazione);
- modalità di determinazione del corrispettivo e/o delle principali condizioni e dei principali termini suscettibili di generare obbligazioni in capo alla Società;
- prevedibili effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, anche a livello consolidato;
- eventuali interessi (anche indiretti) dei componenti degli organi sociali nell'operazione.

2.2.2 Ai sensi dell'articolo 9.C.2 del Codice di Autodisciplina, gli Amministratori che hanno un interesse, anche potenziale o indiretto, in una Operazione con Parti Correlate sono tenuti ad informare preventivamente ed esaurientemente il Consiglio sull'esistenza dell'interesse e sulle circostanze del medesimo. Il Consiglio di

Amministrazione è tenuto a valutare, in relazione a ciascun caso concreto e sulla base dell'informativa fornita dal Consigliere interessato, tenendo conto anche della necessità di assicurare il buon funzionamento dell'organo di gestione, l'opportunità di richiedere al medesimo Consigliere: (i) di allontanarsi dalla seduta prima dell'inizio della discussione e fino a quando non sia stata assunta la deliberazione; ovvero (ii) di astenersi dal partecipare alla votazione.

2.2.3 Nelle operazioni infragruppo i Consigli interessati, a seguito dell'informativa ricevuta dalla funzione delegata qualora ne ravvisino l'opportunità, tenuto conto della natura, del valore e delle altre caratteristiche della singola Operazione con Parti Correlate (come previsto dall'articolo 9.C.1 del Codice di Autodisciplina), potranno richiedere che la stessa venga conclusa con il parere (non vincolante) del Comitato di Controllo di B.E.E. Team spa (che delibera con il parere determinante del Consigliere indipendente) o, nel caso di operazioni fra controllate, con l'assistenza di un esperto che esprima una opinione sulle condizioni economiche e/o sulle modalità esecutive e tecniche dell'operazione. La scelta dell'esperto di cui avvalersi dovrà ricadere su soggetti di riconosciuta professionalità e competenza e dei quali il Consiglio verificherà l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse in relazione all'operazione.

2.2.4 Il Consiglio di Amministrazione cura che le Operazioni con Parti Correlate identificate dall'art. 71-bis del Regolamento Emittenti poste in essere da B.E.E. TEAM (anche per il tramite di società controllate) siano comunicate al mercato nei termini e con le modalità di cui alla norma richiamata.

2.3 Procedura per le Operazioni con Parti Correlate non riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

2.3.1 Le Operazioni con Parti Correlate diverse da quelle riservate all'esame ed all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del precedente punto 2.1, sono rimesse alla competenza delle funzioni delegate, in conformità alle deleghe a queste rispettivamente attribuite.

2.3.2 Gli organi delegati forniscono al Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione successiva, un'esauriente informativa sugli elementi essenziali dell'Operazione con Parti Correlate dai medesimi posta in essere, nonché sugli eventuali profili di rischio o altri elementi di criticità della stessa. In particolare, dovrà essere fornita un'esauriente informativa in merito alle Informazioni Rilevanti attinenti ogni singola operazione.

2.3.3 In ogni caso, resta salva la possibilità per le funzioni delegate, ove ne ravvisino l'opportunità, di sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di B.E.E. TEAM le Operazioni con Parti Correlate che, pur non riservate alla competenza consiliare, presentino – nel caso concreto – particolari elementi di criticità e/o di rischio per la salvaguardia del patrimonio aziendale ovvero per la tutela degli azionisti di minoranza. In tale ipotesi, trova applicazione la procedura indicata al precedente punto 2.2.

2.3.4 Al fine di fornire una maggiore evidenza delle verifiche svolte dal Comitato di Controllo della capogruppo o da eventuali esperti indipendenti (nominati secondo necessità per le operazioni tra controllate), sull’informativa predisposta dalla funzione delegata, oltre a definire le modalità e i tempi con i quali le informazioni e la documentazione sulle operazioni con parti correlate devono essere fornite, all’interno della procedura è prevista una serie formalizzata di controlli preventivi ed il relativo “tracciamento” delle verifiche svolte e dei soggetti che le hanno effettuate.

3. Informazioni su Operazioni con Parti Correlate

3.1 Elenco delle Parti Correlate

3.1.1 B.E.E. TEAM tiene e conserva un elenco delle proprie Parti Correlate e provvede ad aggiornarlo sulla base delle informazioni comunque a disposizione della Società. Sono inclusi in detto elenco i soggetti individuabili come Parti Correlate ai sensi del Principio contabile internazionale IAS 24.

3.1.2 La Società comunica tempestivamente a ciascuna Parte Correlata l’inserimento nel predetto elenco, provvedendo a richiedere a ciascuna Parte Correlata di fornire le informazioni necessarie alla tenuta e aggiornamento dell’elenco di cui al precedente punto 3.1.1.

3.2 Obblighi di informazione nei confronti del Collegio Sindacale

3.2.1 Ai sensi dell’art. 150 del TUF, gli Amministratori riferiscono con cadenza trimestrale al Collegio Sindacale in merito alle Operazioni con Parti Correlate concluse nel trimestre (ivi incluse le operazioni oggetto di delega), nonché - alla data di chiusura del trimestre - in merito allo stato di attuazione delle operazioni la cui esecuzione, in considerazione delle loro caratteristiche, sia differita nel tempo o periodica.

3.2.2 In particolare il Consiglio di Amministrazione, in persona del suo Amministratore Delegato ovvero di altro soggetto all’uopo delegato, illustra al Collegio Sindacale le Informazioni Rilevanti attinenti la singola operazione di cui sia a conoscenza.

4. Modifiche ed entrata in vigore del regolamento

4.1 Modifiche

Il Consiglio di Amministrazione di B.E.E. TEAM si riserva di aggiornare ed integrare le disposizioni della presente Procedura anche tenendo conto dell’evoluzione normativa, della prassi applicativa e della best practice in materia.

4.2 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data del 1 Gennaio 2011.

ROMA, 11 Novembre 2010